

13208  
2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA.

Sezione Lavoro

n. 4046/2011 R.Gen.

Dispositivo n.

Il Giudice Rosella MASI  
nella causa

T.R.A.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE [redacted], in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 1,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Murolo per procura a margine del ricorso:

opponente.

E

EN.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni  
Amendola", elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35, rappresentato e difeso  
dall'Avv. Bruno Del Vecchio per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo:

opposto

all'udienza del 27.11.2013 ha emesso pronuncia ex art. 429, 1° comma  
c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, così decidendo:

**DISPOSITIVO**

disattesa ogni diversa istanza ed eccezione

- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8839/2010 notificato il  
29.12.2010 e dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
- condanna la AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE [redacted] in persona  
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte resistente,  
dei compensi per l'attività professionale svolta, che si liquidano in complessivi €  
4.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A.,

fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza

Roma, 27.11.2013

Il Giudice

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti introduttivi e dal verbale dell'udienza di discussione

#### RAGIONI DELLA DECISIONE.

L'opposizione oggetto di esame è stata proposta dalla AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI [redacted] in relazione al decreto ingiuntivo n. 8839/2010 notificato il 29.12.2010, con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto all'azienda il pagamento della somma complessiva di euro 38.335,00 (oltre accessori e spese di procedura) a titolo di contributi asseritamente dovuti all'IN.P.G.I.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso in accoglimento della richiesta dell'IN.P.G.I., che, a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito presso l'Azienda sanitaria ed, in particolare, presso la sede di [redacted] di cui al verbale n. 71/2009 (doc. 2 fasc. res.), aveva ritenuto che l'Azienda avesse omissso di versare i contributi dovuti relativamente al lavoro prestato da G. [redacted]; in base alle risultanze dell'ispezione, l'Istituto aveva infatti verificato che, da dicembre 2004 all'ottobre 2009 il predetto soggetto (assunta dall'azienda quale "coadiutore amministrativo", inquadrata nella categoria B e poi, dal 2008, come assistente amministrativo - categoria C del CCNL relativo al personale del comparto enti locali) aveva in realtà svolto lavoro di natura giornalistica, in qualità di addetta all'ufficio stampa.

Nel contesto del ricorso, la società opponente ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato in materia, la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'inefficacia probatoria del verbale ispettivo, nonché la prescrizione dei crediti pretesi, contestando poi, nel merito, l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere giornalistico.

Occorre allora in primo luogo rilevare che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente risulta infondata.

La Suprema Corte ha in via generale affermato, in merito alle controversie concernenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per



l'inadempimento di tali obblighi, l'applicabilità dell'art. 444, comma 3, c.p.c., secondo il quale è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, ha altresì precisato che l'ufficio dell'ente previdenziale cui occorre fare riferimento è quello investito di potere di gestione esterna, legittimato a ricevere i contributi e, conseguentemente, a pretendere il pagamento o a restituire l'eccedenza.

Al fine dell'individuazione del giudice competente nella fattispecie - avente ad oggetto gli obblighi contributivi facenti carico ad una parte datoriale - occorre pertanto fare riferimento al luogo della sede dell'INPGI, situato pacificamente in Roma (non potendo evidentemente applicarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il criterio previsto dall'articolo 413 c.p.c. riguardo alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione) sicché il Tribunale adito si prospetta territorialmente competente a conoscere della controversia.

Quanto all'eccezione relativa all'esistenza di una pronuncia passata in giudicato sulle medesime questioni, va innanzitutto rilevato come l'oggetto della controversia instaurata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sia evidentemente diverso, sia in relazione al petitum che alla causa petendi, rispetto a quello del presente giudizio. Nel procedimento innanzi al Tar (conclusosi con la sentenza n. 294/2004 - doc. 9 fasc. ric.)

aveva chiesto l'annullamento della delibera n. 1554 del 23 ottobre 2000, con la quale era stata annullata in via di autotutela la precedente deliberazione del direttore generale n. 1334 del 1 settembre 2000, avente ad oggetto: "Istituzione ufficio stampa e affidamento incarico alla signora F. ....", sicché la materia del contendere non può ritenersi idonea ad incidere sull'attuale causa, vertente invece sul concreto svolgimento, da parte del ..... dell'attività subordinata di natura giornalistica, a prescindere dal suo inquadramento e della natura degli incarichi formalmente attribuiti dall'azienda. Peraltro, il dedotto passaggio in giudicato della sentenza appare palesemente smentito dall'intervento della sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2013, che ha accolto l'appello proposto dalla lavoratrice nei confronti della menzionata pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale (doc. depositato all'udienza del 27 novembre 2013).

Occorre poi osservare che non risultano rilevanti le argomentazioni dell'opponente circa la carenza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in esame.

L'opposizione al decreto ingiuntivo non integra un mezzo di impugnazione del decreto, volto a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto "...il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (Cass. n. 6663/2002; v. anche: Cass. n.6421/2003, tra le numerose altre). Peraltro, nella fattispecie, il decreto ingiuntivo appare correttamente emesso sulla base delle risultanze del verbale ispettivo, che costituisce elemento probatorio sufficiente al fine della valutazione della fondatezza della domanda in sede monitoria ex art. 634 e 635 c.p.c.ultimo comma.

Riguardo all'efficacia probatoria del verbale nell'ambito del giudizio ordinario, va evidenziato che i verbali ispettivi dell'Inpgi non hanno il valore probatorio di un accertamento preconstituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, e dunque non esimono il giudice dalla doverosa valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto ben può rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento stesso (Cass. 10.3.2000 n. 2275); pertanto, il giudice deve valutare, secondo il suo libero apprezzamento il materiale, raccolto dal verbalizzante, determinando quale sia il conto da farne ai fini della prova (Cass. 18.6.1998 n. 6110; Sez. L., Scatenza n. 15702 del 12/08/2004). In merito giova richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte – sia pure in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria – relativamente al generale valore probatorio del verbale di accertamento, il quale può assumere un carattere disomogeneo: "...che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a)il verbale fa piena prova fino a querela di falso



relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalla parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi al fine della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inaffidabilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio; attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario" (Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006)

Nella fattispecie, quindi, essendo stata contestata la valutazione effettuata in sede ispettiva in merito alla natura della prestazione lavorativa resa da Gabriella Ruffo, occorre indubbiamente accertare, attraverso l'esame delle risultanze istruttorie e della documentazione processuale, la correttezza di tale valutazione.

L'esame complessivo del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione in atti evidenzia infatti come l'oggetto centrale della controversia sia da rinvenirsi proprio nella corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sussistente tra (.....) e la ASP di ....., posto che l'instaurazione del rapporto ed il suo carattere subordinato costituiscono circostanze incontestate tra le parti.

D'altronde, l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere giornalistico costituisce condizione essenziale per la nascita dell'obbligo assicurativo-previdenziale dell'editore nei confronti dell' I.N.P.G.I., la cui verifica costituisce quindi momento imprescindibile del giudizio.

In particolare, l'accertamento della natura giornalistica della prestazione deve effettuarsi con riferimento al tipo di attività in concreto svolta, che, pur differenziandosi in relazione alle specifiche mansioni svolte (collaboratore redazionale, redattore, ecc.), consiste essenzialmente nella raccolta di dati e nella trasmissione di notizie, nonché nella analisi, valutazione ed elaborazione di tali elementi, con compilazione di articoli:

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la notizia dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (v., tra le numerose altre, Cass.Sez. I, Sentenza n. 17723 del 29/08/2011).

Con riguardo poi ai connotati sostanziali della subordinazione in tale tipologia di rapporti, va osservato che il vincolo della subordinazione assume, nel lavoro giornalistico, una particolare configurazione per la natura intellettuale della relativa attività e per la peculiarità dell'orario di lavoro del dipendente, il quale conserva, pur nell'ambito delle direttive del datore di lavoro, una certa autonomia e discrezionalità. Occorre quindi che il lavoratore assicuri con continuità, in conformità all'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze di informazione, con l'obbligo di porre a disposizione la propria opera senza che esso venga meno tra una prestazione e l'altra.

Nel caso in esame, l'analisi delle risultanze processuali evidenzia che [redacted] ha svolto nel periodo in esame un'attività subordinata avente i connotati tipici e peculiari di un lavoro propriamente giornalistico.

La testimone Pi [redacted] ha riferito: "Lavoro come biologa dipendente dell'azienda sanitaria resistente dal 1981... conosco la signora Ruffa in quanto nel periodo dal dicembre 2004 all'ottobre 2009 è stata addetta all'ufficio stampa dell'azienda sanitaria, occupandosi, in particolare, della rassegna stampa e della redazione dei comunicati stampa, di partecipare a conferenze stampa e di curare i rapporti con altri organi di informazione. La trovavo, credo tutti i giorni, perché ogni volta che la cercavo la trovavo, all'interno della ASL presso gli uffici di [redacted], in una stanza a lei assegnata, vicino all'ufficio di direzione. So che aveva come referente il direttore generale, perché quando, ad esempio, redigeva i comunicati stampa, li sottponeva al direttore generale; inoltre ricordo che preparava la rassegna stampa ogni giorno e la sottponeva anch'essa al



direttore generale. Confermo quanto dichiarato: il 25 maggio 2009, come indicato sul documento 15 allegato alla memoria resistente, che mi viene mostrato, Preciso che fino al 2007 esistevano l'azienda ASL di [redacted] e quella di [redacted], che successivamente sono state unificate. Dopo il 2007 la Ruffo ha continuato a svolgere l'attività che prima descritto all'interno degli uffici di [redacted]. Non so se tale attività fosse svolta anche da altri soggetti presso gli uffici di [redacted].

Il testimone [redacted] ha dichiarato: "Lavoro come ispettore dell'INPGI; ho effettuato l'accertamento di cui al verbale n. 71/2009... nel corso dei vari accessi effettuati presso i locali di [redacted] della Asl, abbiamo verificato l'esistenza di un ufficio stampa, collocato in una stanza, sulla cui porta vi era un cartello con la scritta "ufficio stampa", alla quale era addetta [redacted] in qualità di responsabile. In tale occasione è stata la stessa lavoratrice ad illustrarci la tipologia dell'attività espletata dal dicembre 2004 all'ottobre 2009 ed a mostrarci i comunicati stampa che redigeva. Ha precisato di partecipare a conferenze stampa e di curare i rapporti con altri organi di informazione e di svolgere l'attività in via esclusiva durante l'orario lavorativo, in quanto unica responsabile dell'ufficio stampa. Preciso che l'ASP [redacted] poco tempo prima del nostro accesso aveva accorpato anche quella di [redacted]; abbiamo comunque accertato che il rapporto lavorativo della ricorrente si era svolto con modalità immutate nel predetto periodo. Tali circostanze sono state confermate anche dagli altri lavoratori che abbiamo interpellato al riguardo, le cui dichiarazioni sono state allegare al verbale di accertamento. So che aveva come referente il direttore amministrativo e sanitario, che le davano direttive sul contenuto dei comunicati stampa. Confermo quanto indicato nel verbale n. 71/2009. Un ufficio Stampa era situato anche a [redacted], dove abbiamo effettuato un accesso per parlare con il direttore amministrativo ed il direttore generale; all'epoca la ricorrente lavorava a [redacted]."

Dalle dichiarazioni raccolte è emerso dunque che la lavoratrice aveva effettivamente prestato attività quale addetta all'ufficio stampa dell'azienda sanitaria provinciale, occupandosi, in particolare, di curare la rassegna stampa, di redigere i comunicati stampa, di partecipare a conferenze stampa e di curare i rapporti con altri organi di informazione, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore ed osservando le direttive date dallo stesso.

Le circostanze esposte - confermate finanche dalla documentazione allegata dall'istituto ed, in particolare, dai documenti acquisiti ed esaminati nel corso dell'accertamento ispettivo (v., in particolare, i comunicati stampa acquisiti a campione, gli inviti alle conferenze stampa ed i relativi resoconti, anche fotografici, preparati dalla ..... gli attestati di partecipazione a corsi per responsabili di uffici stampa, nonché gli altri documenti in cui la lavoratrice viene espressamente indicata come responsabile dell'ufficio stampa - all. fasc. Inpgi) - non risultano del resto contraddette dalla diversa qualificazione formale del rapporto, che non può avere un rilievo assorbente, dovendosi tener conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi.

Il quadro fattuale delineato non si palesa, quindi, inficiato dalle risultanze documentali atinenti all'inquadramento formale del rapporto, come allegato dalla parte opponente, che neppure ha chiesto l'ammissione di mezzi istruttori al fine di acquisire ulteriori dati relativi alle modalità di concreta esplicazione del rapporto tra l'azienda e la Ruffo.

Alla luce di quanto premesso, deve conclusivamente ritenersi che ..... abbia svolto, nel periodo in esame, un lavoro giornalistico di tipo subordinato, e che, conseguentemente, l'INPGI sia ente legittimato alla pretesa contributiva.

Relativamente alla quantificazione di tale pretesa, va osservato la società non ha effettuato alcuna specifica contestazione, limitandosi a lamentare genericamente l'invalidità della "ricostruzione contabile" effettuata dalla controparte, in assenza di precise indicazioni al riguardo (pagg. 10, 11 ricorso).

Non può peraltro condividersi l'assunto, concernente l'insussistenza del diritto dell'INPGI alla pretesa contributiva, esposto dall'opponente, che ha rilevato come l'azienda avesse adempiuto gli oneri contributivi in favore di altro ente previdenziale, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 16 co. 20 della legge n. 388 del 2000.

Dalla lettura dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, secondo il quale "Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive", si evince implicitamente ma chiaramente che la legislazione nazionale, dettata per le restanti forme di previdenza obbligatoria da lavoro dipendente, laddove non preveda espressamente in senso contrario, non si applica anche all'INPGI.



Il termine "coordinamento" non comporta l'automatica sovrapposizione della disciplina legale, in tema di contributi e prestazioni, a quella predisposta dall'INPGI. Tale interpretazione, conforme al dettato dell'art. 12 prel. c.c. ("Nel applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole..." ) è, d'altronde, coerente con "l'intenzione del legislatore" (sempre alla luce dell'art. 12 prel. c.c.) ossia con quell'autonomia che il d.lgs. n. 509 del 1994 ha conferito all'Istituto, autonomia specificata in tema di sanzioni dall'art. 4, c. 6bis della l. n. 140 del 1997. Gli enti privatizzati, di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 (fra i quali l'INPGI), dunque, in base all'art. 4, c. 6bis, della l. n. 140 del 1997, possono adottare provvedimenti in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 509. Quindi deve ritenersi che la disciplina dettata dalla legge 388/2000 non trovi applicazione nei confronti dell'Istituto, come tra l'altro evidenziato dalla Suprema Corte, secondo cui "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, ha il potere di adottare, in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (con possibilità di modularne il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia), autonomamente deliberazioni - soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, secondo comma del d.lgs. n. 509 citato - fermo l'obbligo, alla stregua dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. Ne consegue l'inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'INPGI" (Séz. I, Sentenza n. 12208 del 06/06/2011, fra le più recenti).

Tra l'altro, l'art. 116 co. 20 della legge 23-12-2000 n. 388 prevede che il pagamento ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente solo se effettuato in buona fede; tanto prescrive anche, in via generale, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n.

20906). La prova dell'errore è a carico di colui che l'invoca; nel caso in esame, l'azienda non può invocare l'effetto liberatorio del pagamento, considerato che, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ambito di fattispecie analoga, "... il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo complessivo della somma aggluntiva a titolo di sanzione" (Sez. I, Sentenza n. 20735 del 03/10/2007; v. anche Cass. n. 7020 del 2000).

L'opponente ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi "quantomeno con riferimento ai primi due anni"; al riguardo va tuttavia osservato che il termine prescrizione - decorrente solo dal momento di scadenza degli oneri contributivi - è stato validamente interrotto dalla notifica del verbale ispettivo n. 71/2009, come dedotto dall'istituto in assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell'opponente, che si è limitata ad allegare la tardiva notifica del decreto ingiuntivo, senza in alcun modo considerare, anche successivamente al deposito della memoria difensiva dell'istituto, l'efficace interruzione del verbale menzionato.

Alla luce di quanto premesso, devono ritenersi insuscettibili di accoglimento i motivi posti a fondamento dell'opposizione, con conseguenziale rigetto di tutte le domande proposte dalla parte ricorrente.

In applicazione del criterio della soccombenza, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'INPGI dei compensi per attività professionale prestata, liquidati in dispositivo - visto quanto disposto dall'art. 9 del d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito dalla l. 24.3.2012 n. 27, nonché dal decreto 20 luglio 2012 n. 140 - tenuto conto della natura, del valore e della media complessità della controversia, e considerato il numero e la rilevanza delle questioni trattate.

Tali i motivi della decisione in epigrafe:

Roma, 27.11.2013.

Il Giudice

Rossella Maià

IL CANCELLIERE  
Grazia Bentivenga



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 24/01/2014

IL CANCELLIERE  
Grazia Bentivenga

(24/1/14)